

**COPIA**



## COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

### Verbale di deliberazione n. 7/2017 Del Consiglio comunale

**OGGETTO : IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2017.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

DELL'EVA LUCIANO	- <i>Sindaco</i>
COSTANZI SANDRO	- <i>Vice Sindaco</i>
ANGIOLETTI DARIO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI ERVINO	- <i>Consigliere</i>
BEZZI FABIO	- <i>Consigliere</i>
BRIDA CHRISTIAN	- <i>Consigliere</i>
BEZZI PAOLA	- <i>Consigliere</i>
DALLA TORRE ROBERTO	- <i>Consigliere</i>
MARINELLI LAURA	- <i>Consigliere</i>
MATTEOTTI FLORA	- <i>Consigliere</i>
REDOLFI AMBROGIO	- <i>Consigliere</i>
PANGRAZZI NICOLA F.	- <i>Consigliere</i>

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il ViceSegretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge Finanziaria Provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.).

Vista la propria deliberazione n. 8 di data 17 marzo 2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione aliquote dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)".

Vista la propria deliberazione n. 6 di data 17 marzo 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'IM.I.S., successivamente modificato con deliberazione n. 7 dd. 17 marzo 2016;

Richiamato il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2017 sottoscritto in data 11 novembre 2016 dal Presidente della Provincia di Trento, dall'Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie, nel quale, con riferimento alle politiche inerenti la parte corrente ed in particolare la politica fiscale, le parti concordano sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IMIS approvato per il biennio 2016 - 2017 e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo di imposta 2019.

In particolare, di confermare la disapplicazione dell'imposta sulle abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso), di preservare per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D/5), l'aliquota agevolata dello 0,79%, la conferma della riduzione dell'aliquota IMIS dello 0,55% sui fabbricati strumentali alle attività produttive appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, D/2 e A/10, l'aliquota base pari allo 0,1% con la deduzione dalla rendita catastale di Euro 1.500,00 per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, che dispone alcune modifiche alla vigente normativa in materia di IMIS, ed in particolare:

- per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 è fissata l'aliquota base dello 0,55% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/10, D/2, C/1 e C/3;
- per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 è fissata l'aliquota base dello 0,79% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9;
- per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 è fissata l'aliquota base dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 è stabilita ad Euro 1.500,00 la deduzione da applicare alla rendita dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Preso atto, dunque, che le aliquote base fissate a valere per il 2017 dalla citata disciplina provinciale sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze (escluse le categorie A/1, A/8, A/9)	0,00%
Abitazioni principali in cat. A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/3 - D2	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: D/1 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/8 - D/9	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili ed altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale (per le fattispecie non esenti) la disciplina fissa per il Comune di Ossana una detrazione d'imposta pari ad Euro 232,71, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a Euro 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge Provinciale n. 14 del 2014.

Precisato che la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S. conferma le decisioni assunte per il 2016 con deliberazione n. 8 di data 17 marzo 2016.

Considerato che tali aliquote sono state oggetto di accordo tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2017, rientrando nella più ampia manovra di fiscalità territoriale e che i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell'ambito della deliberazione relativa alle aliquote per il 2017.

Ritenuto di adottare le aliquote base di cui alla normativa provinciale sopra menzionata ed al Protocollo d'Intesa, con l'eccezione:

- delle aree edificabili per le quali viene prevista l'aliquota del 0,78%;
- dei fabbricati iscritti in categoria catastale D/8 (per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,55% ;
- di tutti i fabbricati ed immobili per i quali la Provincia ha stabilito l'aliquota base del 0,895%, per i quali viene invece prevista l'aliquota dello 0,85 %; con l'eccezione dei fabbricati ricadenti in categoria catastale D/5 (banche) per i quali viene mantenuta l'aliquota dello 0,895% ;
- dei fabbricati abitazioni principali in cat. A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze, per i quali viene prevista l'aliquota dello 0,00%;

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.M.U.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Visto il citato Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- a) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- c) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Si propongono di seguito le aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS a valere sul 2017 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA (EURO)	DEDUZIONE D'IMPONIBILE (EURO)
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze (comprese le abitazioni principali in categorie A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze)	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,85%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/3 - D2 - D8	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: D/1 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		1.500,00
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/5	0,895%		
Aree edificabili	0,78%		
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,85%		

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Entrate - Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole";  
 - il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, svolto dal Vicesegretario comunale;  
 entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

## D E L I B E R A

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA (EURO)	DEDUZIONE D'IMPONIBILE (EURO)
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze (comprese le abitazioni principali in categorie A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze)	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,85%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/3 - D2 - D8	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: D/1 - D/3 - D/4 - D/6 - D/7 - D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%		1.500,00
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/5	0,895%		
Aree edificabili	0,78%		
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,85%		

2. Di stabilire che il versamento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2017 venga effettuato un'unica rata avente scadenza il 16 dicembre 2017.

3. Di dare atto che il gettito dell'imposta verrà introitato alla risorsa 1.01.0002 - capitolo 70/2017 - PCF E.1.01.01.06.001 del bilancio esercizio 2017 la cui approvazione è prevista di seguito nella seduta odierna.

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

### **S U C C E S S I V A M E N T E**

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Con voti favorevoli n. 10 contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 10 Consiglieri,

### **D E L I B E R A**

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
*Luciano Dell'Eva*  
*f.to*

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
*f.to*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Ossana, Lì 07.04.2017

IL Responsabile dell'Area Entrate - Gestione Associata  
*Rag. Fabrizio Tonazzi*  
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ossana, Lì 07.04.2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Giovanna Loiotila*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **13.04.2017** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
F.TO

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*  
F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 13.04.2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Giovanna Loiotila*